

DELIBERAZIONE 12 MAGGIO 2016
223/2016/R/GAS

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI ASSICURAZIONE A FAVORE DEI CLIENTI FINALI DEL GAS,
PER IL QUADRIENNIO 1 GENNAIO 2017 – 31 DICEMBRE 2020

L'AUTORITÀ PER L'ENERGIA ELETTRICA IL GAS
E IL SISTEMA IDRICO

Nella riunione del 12 maggio 2016

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481 e sue modifiche e integrazioni (di seguito: legge 481/95);
- il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164;
- la legge 23 agosto 2004, n. 239;
- il decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93;
- il decreto del Ministro delle Attività Produttive (ora Ministro dello Sviluppo Economico) 29 settembre 2005;
- la deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito: Autorità) 12 dicembre 2003, 152/03 (di seguito: deliberazione 152/03);
- la deliberazione dell'Autorità 9 maggio 2013, 191/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 191/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 31 ottobre 2013, 473/2013/R/gas (di seguito: deliberazione 473/2013/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 1 ottobre 2015, 460/2015/R/gas (di seguito: deliberazione 460/2015/R/gas);
- la deliberazione dell'Autorità 10 marzo 2016, 92/2016/R/gas (di seguito: deliberazione 92/2016/R/gas);
- il documento per la consultazione 10 marzo 2016, 93/2016/R/gas (di seguito: documento per la consultazione 93/2016/R/gas), recante "Disposizioni in materia di assicurazione dei clienti finali del gas".

CONSIDERATO CHE:

- l'articolo 1, comma 1, della legge 481/95 prevede che l'Autorità garantisca la promozione della concorrenza e dell'efficienza nei servizi regolati, promuovendo la tutela degli interessi di utenti e consumatori;
- l'articolo 2, comma 12, lettera c), della legge 481/95 prevede che l'Autorità controlli che le condizioni e le modalità di accesso per i soggetti esercenti i servizi siano attuate nel rispetto dei principi della concorrenza e della trasparenza,

garantendo il rispetto dell'ambiente, la sicurezza degli impianti e la salute degli addetti;

- l'articolo 2, comma 12, lettera e), della legge 481/95 prevede che l'Autorità stabilisca e aggiorni le modalità per il recupero dei costi eventualmente sostenuti nell'interesse generale, in modo da assicurare la realizzazione degli obiettivi generali di carattere sociale di cui all'articolo 1, comma 1, della legge medesima;
- l'Autorità, con la deliberazione 152/03, ha stabilito disposizioni in materia di assicurazione dei clienti finali civili del gas distribuito a mezzo di gasdotti locali, successivamente estese ai clienti finali direttamente connessi alle reti di trasporto, al fine di dare continuità alle analoghe coperture assicurative derivanti dalle polizze stipulate dalla Snam S.p.a. a partire dal 1991, in concomitanza con l'adeguamento da parte del Comitato interministeriale dei prezzi della quota fissa della materia prima utilizzata ai fini del calcolo delle tariffe per la fornitura di gas al mercato civile, e successivamente rinnovate da Eni S.p.a. e quindi da Stogit S.p.a.;
- con la deliberazione 191/2013/R/gas, successivamente integrata e modificata con le deliberazioni 473/2013/R/gas e 460/2015/R/gas, l'Autorità ha disciplinato, da ultimo, la copertura assicurativa a favore dei clienti finali del gas per il periodo 1 gennaio 2014 - 31 dicembre 2016;
- le statistiche e le informazioni disponibili confermano la gravità degli effetti sociali ed economici derivanti dagli incidenti da gas ed evidenziano l'importanza del contributo economico garantito ai danneggiati dall'assicurazione disciplinata dall'Autorità;
- come previsto dalla deliberazione 191/2013/R/gas, il contratto nazionale di assicurazione a favore dei clienti finali del gas scadrà il 31 dicembre 2016 e che, pertanto, prima di tale data, si rende necessario procedere alla definizione di nuove disposizioni dell'Autorità in materia di assicurazione;
- con la deliberazione 92/2016/R/gas, l'Autorità ha avviato un procedimento per la formazione di provvedimenti in materia di assicurazione a favore dei clienti finali del gas ai sensi dell'articolo 2, comma 12, lettere c) ed e), della legge 481/95, con i quali disciplinare la nuova copertura assicurativa per l'anno 2017 e seguenti;
- ai fini del procedimento di cui al punto precedente, l'Autorità ha pubblicato il documento per la consultazione 93/2016/R/gas per illustrare i propri orientamenti e offrire l'opportunità a tutti i soggetti interessati di presentare osservazioni e proposte in merito;
- gli orientamenti illustrati nel documento per la consultazione 93/2016/R/gas possono essere sintetizzati come segue:
 - estensione della durata della copertura assicurativa a un periodo quadriennale, in luogo dell'attuale durata triennale, al fine di garantire maggiore stabilità a tale strumento e offrire maggiore certezza e continuità in relazione agli adempimenti che ne derivano per le imprese interessate;
 - conferma del Comitato Italiano Gas (di seguito: CIG) nel ruolo di contraente dell'assicurazione, alla luce dei risultati positivi finora ottenuti nella gestione della polizza, confermando altresì il limite massimo dell'importo riconosciuto per la copertura dei relativi oneri;

- delimitazione più restrittiva dei beneficiari dell'assicurazione, allo scopo di indirizzare la tutela assicurativa in modo più mirato verso le categorie di soggetti che per le loro caratteristiche risultano maggiormente interessate, prevedendo che la polizza sia riservata ai soli clienti finali titolari di utenze con punto di riconsegna (PdR) dotato di misuratore di classe inferiore o uguale a G6, corrispondenti alle utenze, domestiche e non domestiche, di piccole dimensioni;
- incremento dei massimali relativi alla sezione incendio e alla sezione infortuni, ed eventuale introduzione di un limite catastrofale annuo complessivo per la sezione responsabilità civile, allo scopo di promuovere un'ampia partecipazione delle imprese assicuratrici alle procedure di gara e consentire agli operatori interessati di poter meglio calibrare la valutazione dei rischi assicurati;
- copertura dell'intero costo unitario dell'assicurazione anche per i clienti del gas naturale che ne beneficiano, così come già avviene per i clienti finali di gas diversi, assicurando in tal modo la piena trasparenza della relazione tra la titolarità della tutela garantita dall'assicurazione e il relativo costo;
- adeguamento alle prassi normalmente accettate dal mercato assicurativo del termine di dilazione del pagamento del premio annuo rispetto alla data di efficacia della copertura assicurativa, allo scopo di consentire una più ampia partecipazione alla procedura di gara da parte delle imprese assicuratrici, e corrispondente adeguamento dei termini per la riscossione presso i clienti finali assicurati e per il versamento alla Cassa per i servizi energetici e ambientali (di seguito: CSEA) delle quote destinate alla copertura dei costi dell'assicurazione;
- in relazione agli orientamenti illustrati nel documento per la consultazione 93/2016/R/gas, hanno presentato osservazioni e proposte quattro associazioni rappresentative di imprese (due delle quali tramite documento congiunto), due imprese e un soggetto diverso dalle imprese, per un totale di sette soggetti;
- tutti i soggetti che hanno partecipato alla consultazione hanno dichiarato, in termini generali, di condividere la maggior parte degli orientamenti illustrati nel documento per la consultazione 93/2016/R/gas, in particolare sono risultati pienamente condivisi gli orientamenti relativi all'estensione della durata della copertura assicurativa, alla conferma del CIG nel ruolo di contraente della polizza, all'incremento dei massimali per le sezioni incendio e infortuni e all'eventuale introduzione di un limite catastrofale annuo complessivo per la sezione responsabilità civile e alla copertura dell'intero costo unitario dell'assicurazione da parte di tutti i clienti finali che ne beneficiano;
- l'orientamento volto a circoscrivere il perimetro dei beneficiari dell'assicurazione è risultato condiviso da tutti i soggetti che hanno partecipato alla consultazione; i medesimi soggetti, ad esclusione di una impresa, hanno tuttavia segnalato che il criterio per l'individuazione dei PdR assicurati prefigurato nel documento per la consultazione (punti dotati di misuratore di classe non superiore a G6) escluderebbe dall'assicurazione titolari di utenze quali grandi abitazioni o piccoli condomini che presentano, nell'ottica della copertura assicurativa, caratteristiche soggettive del tutto simili ai quelle dei titolari di utenze coperte dall'assicurazione. In relazione a tale rilievo:

- un'impresa e due associazioni esponenziali suggeriscono di conservare il criterio attualmente in vigore, prevedendo un'opportuna riduzione della soglia di consumo annuo oltre la quale risultano escluse le utenze di cui all'articolo 2, comma 2.3, lettera d) del TIVG;
- due associazioni esponenziali propongono che il criterio prefigurato nel documento per la consultazione sia reso meno restrittivo, prevedendo l'una che l'assicurazione sia riservata ai titolari di utenze dotate di misuratore fino alla classe G16, e l'altra che siano esclusi i titolari di utenze dotate di misuratore oltre la classe G40 e le utenze di gas naturale per autotrazione;
- l'orientamento relativo alla previsione di un termine più breve per il pagamento del premio assicurativo, e alla conseguente ridefinizione della disciplina dei flussi che garantiscono alla CSEA la disponibilità delle relative risorse finanziarie, è condiviso da una impresa e dal soggetto diverso dalle imprese; gli altri rispondenti hanno invece dichiarato di non condividere tale orientamento e di ritenere preferibile la conferma dell'attuale disciplina dei flussi, evidenziando:
 - le criticità che deriverebbero dalla definizione di tempistiche troppo stringenti per gli adempimenti in capo agli operatori, e più in generale dall'introduzione di modifiche a un sistema di flussi già collaudato, per le quali sarebbe necessario programmare interventi sui sistemi di fatturazione degli operatori interessati che non potrebbero essere completati in meno di sei mesi;
 - che la modalità di riscossione delle risorse ipotizzata nel documento per la consultazione (fatturazione della quota assicurazione nella prima bolletta utile con termine di pagamento successivo all'1 gennaio) potrebbe non garantire la corretta identificazione dei PdR assicurati in caso di cambio fornitore con decorrenza dall'1 dicembre o dall'1 gennaio, con possibili problemi di doppia o mancata fatturazione della quota per assicurazione, e comportare altresì complicazioni a livello contabile per gli operatori interessati.

RITENUTO OPPORTUNO:

- definire la regolazione in materia di assicurazione dei clienti finali per i rischi derivanti dall'uso del gas per il periodo 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2020, e disciplinare le modalità di stipulazione del relativo contratto di assicurazione;
- confermare, alla luce degli esiti della consultazione dei soggetti interessati, gli orientamenti formulati nel documento per la consultazione 93/2016/R/gas relativi alla durata della copertura assicurativa, alla conferma del CIG nel ruolo di contraente della polizza, all'incremento dei massimali per le sezioni incendio e infortuni e all'eventuale introduzione di un limite catastofale annuo complessivo per la sezione responsabilità civile e alla copertura dell'intero costo unitario dell'assicurazione da parte di tutti i clienti finali che ne beneficiano;
- rimodulare l'orientamento relativo alla ridefinizione dei clienti finali beneficiari dell'assicurazione, prevedendo un criterio di inclusione meno restrittivo rispetto a quello posto in consultazione, in modo da non escludere dai benefici dell'intervento clienti finali che potrebbero comunque presentare, dal punto di vista della tutela

assicurativa, caratteristiche soggettive paragonabili a quelle dei clienti di minori dimensioni;

- confermare l'orientamento relativo all'adeguamento del termine di dilazione del pagamento del premio annuo alle prassi normalmente accettate dal mercato assicurativo;
- prevedere, alla luce delle potenziali criticità emerse in esito alla consultazione, che l'attuale disciplina dei flussi che garantiscono alla CSEA la disponibilità delle relative risorse finanziarie rimanga invariata, considerando che la temporanea esposizione finanziaria a carico del Conto assicurazione gas possa essere gestita dalla CSEA nell'esercizio dei margini di operatività che le sono propri

DELIBERA

1. di approvare le Disposizioni per l'assicurazione dei clienti finali contro i rischi derivanti dall'uso del gas distribuito a mezzo di reti urbane e di reti di trasporto per il quadriennio 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2020, definite nell'Allegato A al presente deliberazione, di cui costituisce parte integrante e sostanziale;
2. di dare mandato al Direttore della Direzione Consumatori, Conciliazioni e Arbitrati per i seguiti di competenza;
3. di pubblicare il presente provvedimento sul sito internet dell'Autorità www.autorita.energia.it.

12 maggio 2016

IL PRESIDENTE
Guido Bortoni

Testo aggiornato con le modifiche apportate dalla deliberazione 24 novembre 2016, 678/2016/R/gas

Disposizioni per l'assicurazione dei clienti finali contro i rischi derivanti dall'uso del gas distribuito a mezzo di reti urbane e di reti di trasporto per il quadriennio 1 gennaio 2017 – 31 dicembre 2020

**PARTE I
DEFINIZIONI**

Articolo 1

Definizioni

- 1.1 Ai fini del presente provvedimento si applicano le definizioni dell'articolo 2 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, e le seguenti definizioni:
- **Autorità** è l'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico;
 - **CSEA** è la Cassa per i servizi energetici e ambientali;
 - **Contraente** è il Comitato italiano gas (CIG);
 - **Conto assicurazione** è il Conto per l'assicurazione dei clienti finali del gas istituito presso CSEA dall'articolo 4, comma 4.1 della deliberazione 12 dicembre 2003, n. 153/03;
 - **impresa distributrice** è l'impresa che svolge l'attività di distribuzione e misura del gas naturale o di distribuzione, misura e vendita di gas diversi dal gas naturale ai sensi della RTDG;
 - **impresa di trasporto** è l'impresa che svolge l'attività di trasporto di cui all'articolo 4, comma 4.14 dell'Allegato A alla deliberazione n. 11/07;
 - **punto di riconsegna assicurato** è il punto di riconsegna connesso a una rete di distribuzione di gas naturale o di gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, di cui alla RTDG, o di trasporto di gas, ad esclusione dei punti di riconsegna di gas naturale di cui all'articolo 2, comma 2.3, lettera c) e lettera d), del TIVG dotati di misuratore di classe superiore a G25 e dei punti di riconsegna di gas naturale con utilizzo del gas per autotrazione;
 - **rete di trasporto** è la rete nazionale dei gasdotti di cui decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato del 22 dicembre 2000 o una rete regionale di cui al decreto del Ministero delle Attività Produttive 29 settembre 2005 e successivi aggiornamenti;
 - **sinistro** è l'evento dannoso derivante dall'uso del gas a valle del punto di riconsegna assicurato;
 - **Sportello** è lo Sportello per il consumatore di energia;
 - **vendita** è l'attività di cui all'articolo 4, comma 4.19, dell'Allegato A alla deliberazione n. 11/07;
 - **venditore** è l'impresa che svolge l'attività di vendita del gas a clienti finali.

- **Deliberazione n. 11/07** è a deliberazione dell’Autorità 11 gennaio 2007, n. 11/07, come successivamente modificata e integrata;
- **RQDG** è la Regolazione della qualità dei servizi di distribuzione e misura del gas, approvata con la deliberazione dell’Autorità 12 dicembre 2013, 574/2013/R/gas, come successivamente modificata e integrata;
- **RTDG** è la Regolazione delle tariffe dei servizi di distribuzione e misura del gas, approvata con la deliberazione dell’Autorità 24 luglio 2014, 367/2014/R/gas, come successivamente modificata e integrata;
- **TIVG** è il Testo integrato delle attività di vendita al dettaglio di gas naturale e gas diversi dal gas naturale distribuiti a mezzo di reti urbane, da ultimo modificato e integrato con la deliberazione dell’Autorità 662/2015/R/gas.

PARTE II

ASSICURAZIONE PER IL QUADRIENNIO 2017 - 2020

Articolo 2

Assicurazione obbligatoria dei clienti finali

- 2.1 I clienti finali titolari di un contratto di fornitura afferente ad un punto di riconsegna assicurato godono di una assicurazione per gli infortuni, anche subiti da familiari, conviventi e dipendenti, gli incendi e la responsabilità civile, derivanti dall’uso del gas a valle del medesimo punto di riconsegna assicurato.
- 2.2 Ai fini di cui al comma 2.1, il Contraente stipula, per conto dei clienti finali, un contratto di assicurazione con un soggetto individuato ai sensi del comma 3.1.
- 2.3 Il contratto di assicurazione riproduce, per il periodo dall’1 gennaio 2017 al 31 dicembre 2020, condizioni equivalenti o migliorative rispetto a quelle del contratto di assicurazione stipulato dal Contraente per il periodo dall’1 gennaio 2014 al 31 dicembre 2016 riportato in allegato (*Allegato I*).
- 2.4 Fatto salvo quanto previsto al precedente comma 2.3, il contratto di assicurazione può prevedere:
 - a) la sostituzione della clausola in materia di disdetta in caso di sinistro con una clausola in materia di recesso unilaterale, che preveda per entrambe le parti la facoltà di esercitare tale diritto, per giustificato motivo, su base annua e con preavviso non inferiore a 180 giorni;
 - b) una ridefinizione del termine per il pagamento della rata di premio alla firma e delle rate successive in coerenza con le prassi comunemente accettate nel mercato assicurativo, e comunque non inferiore a 90 giorni;
 - c) in relazione alla sezione responsabilità civile, la definizione di un massimale catastofale annuo complessivo, di valore comunque non inferiore al quadruplo del massimale previsto per singolo sinistro;
 - d) relativamente alle clausole di partecipazione agli utili delle sezioni incendio e

infortuni, valori percentuali per il calcolo della “quota a favore della contraente” non inferiori al 75% del riferimento di partecipazione.

- 2.5 Fatto salvo quanto previsto al comma precedente, il contratto di assicurazione deve prevedere:
- a) un incremento dei massimali previsti per la sezione *incendio* e per la sezione *infortuni*;
 - b) in relazione alla sezione *incendio*, un adeguamento del massimale previsto per maggiori costi di alloggio sostitutivo, ai costi mediamente sostenibili alle condizioni di mercato;
 - c) una riformulazione parziale delle condizioni relative alla durata dell'assicurazione, prevedendo un'estensione del periodo massimo di proroga che può essere richiesto dal contraente alla scadenza del contratto;
 - d) l'efficientamento e la semplificazione delle procedure di gestione delle pratiche e delle relative rendicontazioni periodiche al Contraente da parte dell'impresa assicuratrice, con l'obiettivo di minimizzare gli oneri in capo agli assicurati, favorire la tempestività dei pagamenti e facilitare l'attività di vigilanza in merito all'eventuale applicazione delle penali svolta dal Contraente ai sensi del successivo comma 3.2, lettera g).
- 2.6 I costi sostenuti dal Contraente in attuazione del presente provvedimento sono coperti ai sensi del comma 4.3.
- 2.7 Il cliente finale, in occasione di un sinistro, usufruisce della copertura assicurativa mediante l'invio al Contraente del modulo di denuncia di sinistro di cui al comma 3.2, lettera e), punto ii).

Articolo 3

Compiti affidati al Contraente

- 3.1 Il Contraente individua mediante procedura ad evidenza pubblica i soggetti con cui stipulare il contratto di assicurazione nei limiti di un importo massimo dei premi per punto di riconsegna assicurato, imposte incluse, non superiore a 0,70 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020. Il numero dei punti di riconsegna assicurati alla data del 31 dicembre 2015 è pari a circa 20,5 milioni.
- 3.2 Il Contraente dopo la stipula del contratto di assicurazione:
- a) comunica all'Autorità e alla CSEA:
 - i) entro il 31 gennaio di ogni anno, l'importo del premio minimo, imposte incluse, per l'anno in corso;
 - ii) entro il 31 maggio di ogni anno, l'importo eventualmente dovuto all'impresa assicuratrice a titolo di regolazione del premio relativo all'anno precedente e l'importo delle riduzioni eventualmente derivanti dall'applicazione dei meccanismi di cui al comma 2.4, lettera d);
 - b) raccoglie le denunce di sinistro e le inoltra alla compagnia di assicurazione;
 - c) informa i venditori interessati, individuati in base alle informazioni

comunicate dall'impresa distributrice ai sensi della RQDG, dei sinistri di cui è venuto a conoscenza;

- d) attiva un numero verde e un indirizzo di posta elettronica per fornire informazioni agli interessati in merito ai sinistri aperti relativi al contratto di assicurazione; nel caso di eventuali richieste di informazioni sul contratto di assicurazione non relative a sinistri aperti, il Contraente fornisce al richiedente i riferimenti dello Sportello;
- e) pubblica nel proprio sito internet:
 - i) il contratto di assicurazione;
 - ii) il modulo per la denuncia di sinistro;
 - iii) il numero verde e l'indirizzo di posta elettronica di cui alla precedente lettera d);
 - iv) le modalità che le imprese distributrici e le imprese di trasporto devono seguire per il versamento alla CSEA della componente a copertura dei costi derivanti dall'assicurazione e degli eventuali interessi di mora;
- f) invia almeno una volta l'anno una nota informativa sull'assicurazione al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, all'Associazione Nazionale Comuni Italiani, e alle principali associazioni rappresentative dei clienti domestici e non domestici e di proprietari immobiliari;
- g) vigila sulla corretta attuazione da parte delle compagnie di assicurazione delle disposizioni contrattuali in materia di penali di cui al precedente comma 2.5, lettera d), garantendo anche, in tali casi, la corretta informazione nei confronti dei danneggiati interessati;
- h) trasmette all'Autorità con cadenza quadrimestrale, entro la fine del mese successivo a quello di ricevimento da parte della compagnia di assicurazione delle rendicontazioni periodiche di cui al precedente comma 2.5, lettera d), una completa rendicontazione sulla situazione dei sinistri aperti e sulla struttura del pagato-riservato con evidenza per ogni sinistro della situazione dei pagamenti dovuti e delle giustificazioni per le cifre ancora a riserva nonché dell'eventuale applicazione delle penali di cui al precedente comma 2.5, lettera d);
- i) gestisce i rapporti con le compagnie di assicurazione e con i clienti interessati per i sinistri ancora aperti relativi al periodo dall'1 ottobre 2004 al 31 dicembre 2016.

3.3 Il Contraente entro il 31 marzo di ogni anno, a decorrere dal 2018, con riferimento all'anno precedente trasmette all'Autorità:

- a) un rendiconto delle somme trasferite dalla Cassa ai sensi del comma 4.3, con l'indicazione del loro utilizzo; in caso di saldo attivo il Contraente provvede contestualmente a versare sul conto di cui al comma 4.1 le somme non utilizzate;
- b) un resoconto sintetico delle denunce di sinistro pervenute e dello stato delle procedure di risarcimento anche con riferimento ai sinistri ancora aperti

relativi al periodo dall'1 ottobre 2004 al 31 dicembre 2016;

- c) un resoconto sintetico dei sinistri di cui è venuto a conoscenza e per i quali non è giunta alcuna denuncia di sinistro.
- 3.4 Il Contraente utilizza per la copertura degli oneri derivanti dall'attuazione del presente provvedimento e diversi dai premi un importo massimo di 480.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018, 2019 e 2020.

Articolo 4

Compiti affidati alla CSEA

- 4.1 Gli importi provenienti dall'applicazione della componente a copertura dei costi derivanti dall'assicurazione affluiscono al Conto assicurazione presso la CSEA.
- 4.2 La CSEA stabilisce le modalità che le imprese distributrici e le imprese di trasporto seguono per il versamento sul Conto assicurazione degli importi di cui al comma 4.1, e comunica tali modalità al Contraente, unitamente alla misura degli interessi di mora.
- 4.3 La CSEA preleva dal Conto e versa al Contraente con modalità definite d'intesa con lo stesso Contraente:
 - a) entro il terzo giorno lavorativo precedente il termine annuale previsto dalla polizza, i premi dell'assicurazione, imposte incluse, relativi all'anno in corso di cui al comma 3.2, lettera a), punto i) al netto delle riduzioni eventualmente derivanti dall'applicazione dei meccanismi di cui al comma 2.4, lettera d);
 - b) entro il 31 maggio 2017, e successivamente con cadenza annuale entro lo stesso termine, gli importi di cui al comma 3.2, lettera a), punto ii) e gli importi di cui al comma 3.4.
- 4.4 La CSEA riscuote gli importi non versati da parte delle imprese distributrici e delle imprese di trasporto applicando gli interessi di mora di cui al comma 4.2.
- 4.5 Entro il 31 marzo di ogni anno, a partire dal 2018, la CSEA trasmette all'Autorità, con riferimento all'anno precedente, un rendiconto delle somme trasferite al Contraente, delle somme ricevute dalle imprese distributrici e dalle imprese di trasporto e l'ammontare del saldo del Conto alla data del 31 dicembre. L'Autorità, in caso di saldo attivo del Conto, ne determina la destinazione con proprio provvedimento.

Articolo 5

Informazione dei clienti finali

- 5.1 L'impresa distributtrice pubblica nel proprio sito internet, in una sezione facilmente accessibile individuata come "assicurazione clienti finali", le informazioni di cui al comma 3.2, lettera e), punti i), ii), iii) e il testo riportato nell'Allegato 2.
- 5.2 L'impresa di trasporto, nel caso vi siano punti di riconsegna assicurati connessi direttamente alle reti di trasporto da essa gestite, pubblica nel proprio sito internet,

in una sezione facilmente accessibile individuata come “assicurazione clienti finali”, le informazioni di cui al comma 3.2, lettera e), punti i), ii), iii) e il testo riportato nell’Allegato 2.

5.3 Il venditore:

- a) informa il cliente finale titolare di uno o più punti di riconsegna assicurati, all’atto della sottoscrizione del contratto di fornitura, dell’assicurazione e delle modalità di denuncia dell’eventuale sinistro;
- b) pubblica almeno una volta all’anno sulla bolletta una nota informativa sull’assicurazione; inserisce inoltre in ogni bolletta del gas, evidenziandola a parte, la dicitura “ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI – Chiunque usi, anche occasionalmente, il gas fornito tramite reti di distribuzione o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della deliberazione 223/2016/R/gas dell’Autorità per l’energia elettrica il gas e il sistema idrico. Per ulteriori informazioni si può contattare lo *Sportello per il consumatore di energia* al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet www.autorita.energia.it”;
- c) informa i propri clienti finali coinvolti in un sinistro di cui sia venuto a conoscenza, inviando la relativa comunicazione all’indirizzo di fatturazione, della possibilità di avvalersi della copertura assicurativa e delle modalità di denuncia del sinistro;
- d) pubblica nel proprio sito internet, in una sezione facilmente accessibile individuata come “assicurazione clienti finali”, le informazioni di cui al comma 3.2, lettera e), punti i), ii), iii) e il testo riportato nell’Allegato 2.

**PARTE III
COPERTURA DEI COSTI**

Articolo 6

Obblighi dell’impresa distributrice e dell’impresa di trasporto

6.1 L’impresa distributrice, a partire dal 2017:

- a) entro il 28 febbraio di ogni anno determina, sulla base dei dati in proprio possesso e delle comunicazioni ricevute ai sensi del comma 7.1, lettera a), il numero dei punti di riconsegna assicurati connessi agli impianti di distribuzione da essa gestiti alla data del 31 dicembre dell’anno precedente e gli importi da addebitare ai rispettivi utenti del servizio di distribuzione, calcolati ai sensi del comma 8.1; fattura gli importi medesimi agli utenti del servizio di distribuzione e comunica tali informazioni alla CSEA;
- b) entro il 30 aprile di ogni anno versa alla CSEA gli importi di cui alla lettera a).

6.2 Nel caso di gas diverso dal gas naturale riconsegnato presso un punto di

riconsegna assicurato, qualora l'utente del servizio di distribuzione coincida con il cliente finale, l'impresa distributrice addebita all'utente medesimo in un'unica soluzione, nella prima bolletta utile che contabilizza consumi relativi al 31 dicembre dell'anno precedente, un importo pari al valore C_p di cui al comma 8.1, specificando in bolletta la causale "quota annuale per l'assicurazione contro i rischi derivanti dall'uso del gas";

- 6.3 L'impresa di trasporto, nel caso vi siano punti di riconsegna assicurati connessi direttamente alle reti di trasporto da essa gestite, a partire dal 2014,:
- a) entro il 28 febbraio di ogni anno determina, sulla base dei dati in proprio possesso e delle comunicazioni ricevute ai sensi del comma 7.1, lettera a), il numero dei punti di riconsegna assicurati connessi alle reti di trasporto da essa gestite alla data del 31 dicembre dell'anno precedente e gli importi da addebitare ai rispettivi utenti del servizio di trasporto, calcolati ai sensi del comma 8.1; fattura gli importi medesimi agli utenti del servizio di trasporto e comunica tali informazioni alla CSEA;
 - b) entro il 30 aprile di ogni anno versa alla CSEA gli importi di cui alla lettera a).

Articolo 7

Obblighi del venditore

- 7.1 Il venditore, a partire dal 2017:
- a) entro il 31 gennaio di ogni anno trasmette all'impresa distributrice e all'impresa di trasporto una comunicazione contenente il numero complessivo e l'elenco dei codici identificativi dei punti di riconsegna di gas naturale con utilizzo del gas per autotrazione, come risultanti in base alle dichiarazioni rese ai fini fiscali dalle controparti di contratti di somministrazione, connessi agli impianti gestiti dall'impresa distributrice o direttamente alle reti dell'impresa di trasporto e forniti alla data del 31 dicembre dell'anno precedente;
 - b) entro il 30 aprile di ogni anno versa all'impresa distributrice gli importi di cui al comma 6.1, lettera a) e all'impresa di trasporto gli importi di cui al comma 6.3, lettera a).
- 7.2 Nel caso di gas naturale riconsegnato presso un punto di riconsegna assicurato, il venditore addebita in un'unica soluzione, nella prima bolletta utile che contabilizza consumi relativi al 31 dicembre dell'anno precedente, un importo pari al valore C_p di cui al comma 8.1, specificando la causale "quota annuale per l'assicurazione contro i rischi derivanti dall'uso del gas".

Articolo 8

Componente a copertura dei costi dell'assicurazione

- 8.1 La componente a copertura dei costi dell'assicurazione è determinata dal prodotto:

$$AG_i = P_i \times C_p$$

dove:

- AG_i è la componente annua a copertura dei costi dell'assicurazione per l'utente i-esimo del servizio di distribuzione o del servizio di trasporto;
- P_i è il numero dei punti di riconsegna assicurati, direttamente o indirettamente forniti dall'utente i-esimo del servizio di distribuzione o del servizio di trasporto, alla data del 31 dicembre dell'anno considerato;
- C_p è il costo per punto di riconsegna assicurato, pari a 0,50 euro/anno con decorrenza dall'1 gennaio 2017.

- 8.2 L'impresa distributrice e l'impresa di trasporto addebitano o accreditano agli utenti del servizio gli eventuali conguagli dovuti a rettifiche del valore di P_i entro il 31 ottobre e comunicano alla CSEA, entro la medesima data, eventuali rettifiche del numero complessivo dei punti di riconsegna assicurati connessi agli impianti gestiti, di cui ai commi 6.1, lettera a) e 6.3, lettera a), ai fini del conseguente conguaglio.
- 8.3 L'Autorità, entro il 30 novembre di ogni anno, può aggiornare il valore di C_p in base alle informazioni trasmesse dalla CSEA sulla situazione del Conto assicurazione di cui al comma 4.5 e alle esigenze di gettito.

Allegato 1

Contratto di assicurazione stipulato dal Comitato Italiano Gas ai sensi della deliberazione 191/2013/R/gas per il periodo compreso tra l'1 gennaio 2014 e il 31 dicembre 2016

Allegato 2

ASSICURAZIONE CLIENTI FINALI

Chiunque usi, anche occasionalmente, gas metano o altro tipo di gas fornito tramite reti di distribuzione urbana o reti di trasporto, beneficia in via automatica di una copertura assicurativa contro gli incidenti da gas, ai sensi della deliberazione 223/2016/R/gas dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico.

La copertura assicurativa è valida su tutto il territorio nazionale; da essa sono esclusi:

- a. i clienti finali di gas metano diversi dai clienti domestici o condominiali domestici dotati di un misuratore di classe superiore a G25 (la classe del misuratore è indicata in bolletta);
- b. i consumatori di gas metano per autotrazione.

Le garanzie prestate riguardano: la responsabilità civile nei confronti di terzi, gli incendi e gli infortuni, che abbiano origine negli impianti e negli apparecchi a valle del punto di consegna del gas (a valle del contatore). L'assicurazione è stipulata dal CIG (Comitato Italiano Gas) per conto dei clienti finali.

Per ulteriori dettagli in merito alla copertura assicurativa e alla modulistica da utilizzare per la denuncia di un eventuale sinistro si può contattare lo *Sportello per il consumatore di energia* al numero verde 800.166.654 o con le modalità indicate nel sito internet www.autorita.energia.it.